

Di essere a conoscenza dell'obbligo di dichiarare all'Amministrazione Comunale, entro 90 giorni, qualsiasi variazione che modifichi o estingua il diritto ad usufruire delle sopra descritte condizioni agevolative.

Data _____

firma _____

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675.

I dati sopra riportati sono necessari ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

La presente autocertificazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo nei seguenti modi:

- Direttamente presso l'Ufficio Tributi di Venezia – S.Marco, 4030
- Direttamente presso l'Ufficio Tributi di Mestre – Via Forte Marghera, 111
Orari di apertura sportelli: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30
- Utilizzando il fax n. 041 2744050 e allegando copia del documento d'identità
- Agli sportelli del Protocollo Generale
- Inviandola utilizzando il Servizio Postale con raccomandata senza ricevuta di ritorno
- Tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: dirfinanziaria@pec.comune.venezia.it
Il file dovrà essere in formato PDF e trasmesso da casella di posta elettronica certificata
In allegato si dovrà trasmettere copia del documento d'identità (Si consiglia la conservazione del documento originale e della ricevuta di avvenuta ricezione della PEC)

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito comunale www.comune.venezia.it/content/tributi

APPENDICE NORMATIVA

Art. 13 regolamento Comunale Imposta Municipale propria (IMU) – del. C.C. n. 47/2012 e successive modificazioni) - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati di cui all'art. 13, comma 3, secondo periodo lettera b, del D. L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 l'agevolazione è applicabile soltanto se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato (cioè libero da cose, persone e in esso non sono in corso lavori).
2. L'immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti non superabile con interventi di manutenzione e deve mancarvi la disponibilità degli apparecchi igienico sanitari, dell'impianto di acqua potabile e degli altri impianti.
3. La dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 13, comma 3, secondo periodo lettera b, del D. L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 è soggetta ai termini e sanzioni previsti dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Per l'effettuazione della perizia con sopralluogo a cura dell'ufficio tecnico comunale, prevista a carico del proprietario dall'art 13 del D.L. 201/2011 come integrato dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012, è stabilita una tariffa da quantificarsi con successivo provvedimento della Giunta Comunale.

Art.3, lettera a) e b) del DPR 380/2001

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso

Articolo 76 DPR. 445/2000

Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

CODICE PENALE.

art. 485. Falsità in scrittura privata.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

art. 489. Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.